**Rapporto di maggioranza**

**6634 R1** 10 gennaio 2018 ISTITUZIONI

**della Commissione della legislazione**

**sulla mozione del 9 maggio 2011 presentata da Lorenzo Quadri (ripresa da Michele Guerra) "Richiedenti l'asilo e ubriachezza molesta"**

**(v. messaggio 2 maggio 2012 n. 6634)**

**I. il contenuto della mozione**

Con la mozione 9 maggio 2011 il deputato Lorenzo Quadri (cui è subentrato il deputato Michele Guerra) chiedeva al Consiglio di Stato di prevedere un divieto di vendita di alcolici agli immigrati clandestini che hanno presentato domanda d'asilo e ciò in considerazione della diffusa ubriachezza molesta di cui si rendono autori.

**II. il messaggio del Consiglio di Stato**

Con Messaggio 2 maggio 2012 n. 6634 il Consiglio di Stato raccomandava al Parlamento di respingere la mozione.

In sintesi il Consiglio di Stato ribadiva che la responsabilità di gestione dei richiedenti l'asilo durante il periodo di permanenza nei centri di registrazione spetta esclusivamente alle autorità federali. Il regime interno ai centri di registrazione è regolato dall'Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo del 24 novembre 2007 RS 142.311.23).

Pertanto, fino alla decisione di attribuzione dei richiedenti l'asilo a uno dei Cantoni svizzeri, le autorità amministrative cantonali difettano della facoltà di adottare misure sanzionatorie, in particolare quelle coercitive sancite dagli artt. 73 ss. LStr, per il contenimento di condotte inappropriate.

Riamane comunque riservata la competenza della Magistratura laddove il comportamento dei richiedenti l'asilo configura un atto punibile penalmente.

Il Consiglio di Stato rileva inoltre che l'approvvigionamento di bevande alcoliche da parte dei richiedenti l'asilo non avviene negli esercizi pubblici, bensì nei punti di vendita, che smerciano tali prodotti a prezzi maggiormente accessibili alle capacità finanziarie dei profughi stanziati nella struttura federale di Chiasso. L'applicazione della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010 (Lear) alla riferita fattispecie è conseguentemente preclusa.

Il Consiglio di Stato ricorda poi che il mantenimento dell'ordine pubblico sul suolo comunale spetta prioritariamente al Municipio, al quale compete l'esercizio delle funzioni di polizia locale; e meglio come all'art. 107 LOC.

Parimenti i Municipi, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, in occasione di manifestazioni hanno pur sempre la possibilità di disporre il divieto di vendita di bevande alcoliche giusta l'art. 37 Lear.

In conclusione, scrive il Consiglio di Stato, *«la richiesta di cui alla mozione andrebbe semmai indirizzata alle autorità federali per ventilare l'adozione di un regime di gestione interno dei centri federali, maggiormente restrittivo di quello disciplinato dalla vigente Ordinanza federale del DFGP…»*.

**III. i lavori commissionali**

La Commissione ha ricevuto in audizione il deputato Michele Guerra in data 16 gennaio 2013.

Evidentemente la mozione si riferisce al divieto di vendita di alcolici ai maggiorenni. Per i minorenni il divieto esiste già.

Ciò premesso, la Commissione non può che aderire alle considerazioni giuridiche espresse dal Consiglio di Stato, sia in punto alla sua incompetenza, sia in punto all'applicazione della Lear.

D'altra parte sarebbe difficilmente applicabile un divieto di vendita di alcolici ai maggiorenni richiedenti l'asilo, non solo per una evidente disparità di trattamento rispetto ai maggiorenni svizzeri o stranieri, turisti o residenti, ma anche per l'impossibilità di riconoscerne lo statuto "speciale" da parte del commerciante o dell'esercente.

Difficilmente il legislatore potrebbe modificare la LAsi ai sensi auspicati senza uno stato di emergenza o di forte necessità, attualmente non giustificabili.

A titolo abbondanziale, si aggiunge che una tale limitazione non potrebbe comunque essere introdotta a livello di semplice ordinanza, né tantomeno di direttiva interna alla SEM (Segreteria di Stato della migrazione SEM Divisione CRP).

Detto questo la Commissione ha preso atto che i fatti alla base della mozione si riferivano alla migrazione di persone dal Nord-Africa susseguente alla Primavera araba. Da allora, per evitare le difficoltà di gestione dei richiedenti l'asilo emerse in quel periodo, sono state introdotte alcune misure:

1. con un progetto pilota a Chiasso, introdotto successivamente a norma di legge (art. 6a Oasi 1), la SEM ha dato seguito alla possibilità di lavori di utilità pubblica durante la fase di procedura, al fine di occupare utilmente gli ospiti dei CRP/Centri federali. La misura ha dato subito i frutti sperati, ritenuto l'incentivo propositivo offerto agli ospiti degli alloggi. La percezione della presenza dei richiedenti da parte della popolazione locale è pure, di guisa, migliorata sensibilmente;
2. limitatamente al CRP di Chiasso: dal 2011, lo spillatico e i soldi guadagnati dai richiedenti l'asilo grazie ai lavori di utilità pubblica (per il territorio), 30 franchi al giorno, non sono più stati consegnati ai richiedenti l'asilo durante il loro soggiorno nel Centro ma aggiunti a un proprio conto virtuale. Ciò ha messo un chiaro stop all'acquisto di alcolici indiscriminato con i soldi guadagnati dalla Confederazione;
3. contestualmente è stato allestito un shop interno settimanale, dove i nostri ospiti possono fare acquisti di vario genere con il proprio credito maturato. I soldi sono poi consegnati unicamente al momento dalla partenza dal CRP.

Secondo la SEM, interpellata dalla relatrice, *«le difficoltà successive alla Primavera araba di cui sopra non si sono più verificate, se non con sporadici episodi, il cui acquisto alcolico non può più, tuttavia, essere fatto risalire a quel poco percepito dalla SEM durante il soggiorno dei richiedenti nei CRP»*.

**IV. conclusioni**

La maggioranza della Commissione della legislazione propone a questo Parlamento di respingere la mozione per le ragioni sopra addotte.

Per la maggioranza dei commissari a preoccupare non è la gestione dei richiedenti l'asilo collocati nei centri di registrazione, ma l'incapacità dell'Europa a gestire il fenomeno migratorio, di cui i morti in mare e le condizioni di detenzione disumane nei centri di raccolta in Libia, le torture, i soprusi, la vendita come schiavi dei migranti ne costituiscono la drammatica conseguenza.

Per la maggioranza della Commissione della legislazione:

Michela Delcò Petralli, relatrice

Agustoni - Celio (per le conclusioni) -

Corti - Ducry - Ferrara - Galusero -

Gendotti - Lepori - Viscardi